

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9.

Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Veneto, in attuazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove un programma di iniziative editoriali, di durata almeno decennale, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico della civiltà di Venezia e del Veneto.

Tale programma prevede la realizzazione delle seguenti iniziative:

- 1) un'opera completa sulla storia di Venezia;
- 2) la pubblicazione di fonti relative alla storia del Veneto.

Art. 2

Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al n. 1 del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Cini e con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, il quale provvederà, in collaborazione con la Fondazione stessa, alla designazione del Comitato scientifico e alla stesura del piano generale dell'opera, e si incaricherà quindi della cura delle incombenze redazionali, della stampa e della diffusione dell'opera in parola.

Nella convenzione saranno stabiliti i tempi e i termini di attuazione, la proprietà letteraria, l'entità del contributo finanziario regionale — anche sotto forma di acquisto di copie dell'opera per fini di pubblica utilità — e il prezzo di vendita al pubblico.

L'Istituto è tenuto a presentare alla Regione una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'opera, ai fini della migliore realizzazione della stessa.

La Regione ha la facoltà di accertare lo stato di avanzamento dell'opera e la rispondenza del contenuto della relazione annuale alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla convenzione.

Art. 3

Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al n. 2 del precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, nonché, sentito il parere di detto Comitato e anche sulla base di sue indicazioni, con istituti universitari e culturali e/o singoli studiosi. Nelle convenzioni anzidette saranno definiti i titoli e gli argomenti delle opere in progetto e le modalità di erogazione dei contributi regionali per la pubblicazione delle stesse e/o per acquisto di copie a fini di pubblica utilità.

Art. 4

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi 1985/1986 di cui:

- per l'iniziativa di cui al punto 1) dell'articolo 1 L. 350.000.000;
- per l'iniziativa di cui al punto 2) dell'articolo 1 L. 50.000.000.

L'Amministrazione regionale fa fronte alla spesa mediante l'utilizzo delle somme appositamente accantonate nel cap. 80210 (fondo globale spese correnti) - partita n. 2 «Nuove iniziative culturali» del bilancio pluriennale 1984-1986.

L'attuazione delle iniziative di cui ai punti n. 1 e n. 2 dell'articolo 1 potranno avere durata decennale e la relativa copertura finanziaria avverrà con legge di bilancio.

Art. 5

Al bilancio pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 80210 — «Fondo globale spese correnti»

Partita n. 2 «Nuove iniziative culturali»

Bilancio Pluriennale

1984	L.	—
1985	L.	400.000.000
1986	L.	400.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 70176 — «Promozione di alcune iniziative editoriali di particolare impegno e di interesse culturale riguardanti la storia, la cultura e la civiltà del Veneto (c.n.i.)

Bilancio Pluriennale

1984	L.	—
1985	L.	400.000.000
1986	L.	400.000.000

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.06.06

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 gennaio 1985

Bernini